

Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF)

del 18 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 41 della legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione materiale

¹ La presente ordinanza definisce i criteri in virtù dei quali una persona è considerata intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD. Essa stabilisce i requisiti per l'esercizio a titolo professionale dell'intermediazione finanziaria.

² Non sono considerati intermediazione finanziaria:

- a. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c;
- b. l'attività di incasso;
- c. il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria di una prestazione contrattuale principale;
- d. l'esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro 3a da parte di fondazioni bancarie o di assicurazioni;
- e. l'attività tra società del medesimo gruppo;
- f. l'attività del personale ausiliario di intermediari finanziari autorizzati o affiliati in Svizzera, nella misura in cui il personale ausiliario:
 1. è selezionato accuratamente dall'intermediario finanziario e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli,
 2. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall'intermediario finanziario intesi a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l'articolo 8 LRD e riceve una formazione e un perfezionamento in questo ambito,
 3. agisce unicamente in nome e per conto dell'intermediario finanziario,
 4. è retribuito dall'intermediario finanziario e non dal cliente finale,

RS 955.071

¹ RS 955.0

5. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato,
6. ha concluso con l'intermediario finanziario un accordo scritto concernente l'osservanza delle presenti condizioni.

Art. 2 Campo d'applicazione territoriale

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. agli intermediari finanziari con sede in Svizzera, anche quando forniscono i loro servizi finanziari esclusivamente all'estero;
- b. alle succursali di intermediari finanziari con sede all'estero, che in Svizzera:
 1. sono iscritte nel registro di commercio o sono succursali di fatto, e
 2. occupano persone che, per conto di intermediari finanziari, concludono a titolo professionale operazioni di intermediazione finanziaria in Svizzera o dalla Svizzera, oppure che possono vincolarli giuridicamente in siffatte operazioni.

² La presente ordinanza non si applica agli intermediari finanziari con sede all'estero che esercitano attività di intermediazione finanziaria transfrontaliera e occupano solo temporaneamente in Svizzera personale estero per la conclusione di singole operazioni.

Sezione 2: Attività considerate intermediazione finanziaria

Art. 3 Operazione di credito

(art. 2 cpv. 3 lett. a LRD)

Non sono considerate operazioni di credito in particolare:

- a. l'attività del beneficiario del credito;
- b. la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti;
- c. la concessione di crediti tra società e socio, se il socio detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società;
- d. la concessione di crediti tra datore di lavoro e lavoratore, se il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori coinvolti nella relazione di credito;
- e. le relazioni di credito tra persone prossime ai sensi dell'articolo 7 capoverso 5;
- f. la concessione di crediti effettuata a titolo accessorio rispetto a un altro negozio giuridico;
- g. il leasing operativo;
- h. gli impegni eventuali a favore di terzi;

- i. i finanziamenti commerciali, se il loro rimborso non è effettuato dalla controparte.

Art. 4 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento

(art. 2 cpv. 3 lett. b LRD)

¹ Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento in particolare se l'intermediario finanziario:

- a. trasferisce valori finanziari liquidi a terzi su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina la rimessa in nome e per conto della controparte;
- b. emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante e la controparte li usa per effettuare pagamenti a terzi;
- c. effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori.

² È considerato operazione di trasferimento di denaro o di valori il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di denaro contante, assegni o altri mezzi di pagamento e il pagamento della somma corrispondente in contanti o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.

Art. 5 Attività commerciale

(art. 2 cpv. 3 lett. c LRD)

¹ Si è in presenza di un'attività commerciale in particolare se l'intermediario finanziario acquista e vende per conto di una controparte biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari, come pure se svolge l'attività di cambio.

² Sono parimenti considerati attività commerciale:

- a. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;
- b. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime e il commercio fuori borsa per conto di terzi, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento;
- c. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.

³ Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale se esercitato da un commerciante di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995² sulle borse.

⁴ L'attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un'attività commerciale.

Art. 6 Altre attività

(art. 2 cpv. 3 lett. e–g LRD)

- ¹ Sono parimenti considerate intermediazione finanziaria:
- la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari per conto di una controparte;
 - l'esecuzione di singoli mandati di investimento per conto di terzi in qualità di consulente in materia di investimento;
 - la custodia e se del caso la gestione di valori mobiliari per conto di una controparte;
 - l'attività di organo in seno a società di sede.
- ² Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.

Sezione 3: Attività a titolo professionale**Art. 7** Criteri generali

- ¹ Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:
- durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 20 000 franchi;
 - durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione;
 - ha la facoltà illimitata di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; oppure
 - effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.
- ² Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.
- ³ L'intermediazione finanziaria per istituzioni e persone secondo l'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale dell'attività.
- ⁴ L'intermediazione finanziaria per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale dell'attività soltanto se durante un anno civile viene realizzato con essa un ricavo lordo superiore a 20 000 franchi.

⁵ Sono considerate persone prossime:

- a. i parenti e gli affini in linea diretta;
- b. i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;
- c. le persone con le quali l'intermediario finanziario ha contratto matrimonio o vive in unione domestica registrata, anche dopo un divorzio o scioglimento giudiziale;
- d. i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;
- e. gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile³.

Art. 8 Operazione di credito

¹ Le operazioni di credito sono effettuate a titolo professionale se:

- a. con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e
- b. viene concesso un volume di crediti che supera in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi.

² Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.

³ Se una persona esercita sia operazioni di credito sia altre attività di intermediazione finanziaria, l'esercizio a titolo professionale dell'attività deve essere accertato separatamente per entrambi i settori di attività. Entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale se l'esercizio a titolo professionale è accertato in uno dei settori di attività.

Art. 9 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori

Fatto salvo l'articolo 7 capoverso 4, le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre esercitate a titolo professionale.

Art. 10 Attività commerciale

Nel caso dell'attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a è determinante l'utile lordo e non il ricavo lordo.

Art. 11 Passaggio a un'attività di intermediazione finanziaria a titolo professionale

¹ Chiunque passa da un'attività di intermediazione finanziaria a titolo non professionale a una a titolo professionale deve:

- a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3–11 LRD; e
- b. entro due mesi dal passaggio a un'attività a titolo professionale, essere affiliato ad un organismo di autodisciplina oppure deporre presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale.

² Fino ad avvenuta affiliazione ad un organismo di autodisciplina oppure fino al rilascio di un'autorizzazione da parte della FINMA, all'intermediario finanziario è vietato:

- a. effettuare nuove operazioni di intermediazione finanziaria;
- b. intraprendere, nell'ambito di relazioni d'affari già esistenti, azioni non strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 12** Disposizioni di esecuzione

La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione della presente ordinanza.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 20 agosto 2002⁴ sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

18 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RU 2002 2687, 2006 1359, 2008 5613